

PATENTE PROTETTA

CHI ASSICURIAMO

il **Titolare della patente** di guida **indicata** sul modulo d'iscrizione.

PER QUALI SPESE

Onorari, spese e competenze del legale **LIBERAMENTE SCELTO** dall'assicurato, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri, spese legali per la ricerca di prove a difesa.

PER QUALI EVENTI

Difesa Penale: sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. In caso di arresto o procedimento penale all'estero in uno dei Paesi di cui al successivo punto : DOVE, la Società assicura inoltre:

- spese per l'assistenza di un interprete entro un massimo di 10 ore lavorative;
- spese di traduzione di verbali o atti del procedimento entro un massimo di € 1.000,00;
- anticipo della cauzione disposta dall'Autorità competente entro un massimo di € 10.000,00.

Violazioni al Codice della Strada: proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al C.d.S. comportanti una decurtazione superiore a 5 punti.

Sanzioni Amministrative Accessorie: proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del C.d.S.

Diaria in caso di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida a seguito di incidente stradale. Sono compresi i casi previsti dall'Art. 149 comma 5 e dall'Art. 150 comma 5 del Nuovo Codice della Strada.

La diaria convenuta viene corrisposta anche per il periodo di effettivo ritiro del documento, indipendentemente dal successivo provvedimento di sospensione e/o revoca della patente di guida.


Indennità Autoscuola qualora dalla Patente dell'Associato vengano decurtati dei punti, quale conseguenza di violazione del C.d.S., avvenuta in costanza della Prestazione, la Società garantirà entro il limite massimo di € **500,00** il costo necessario all' Associato stesso per frequentare presso un'autoscuola un corso valido, ai sensi di legge, per recuperare i punti persi.

Indennità Zero Punti: qualora l'Associato in costanza della Prestazione commetta infrazioni al NCdS che lo portano a zero punti la Società garantirà entro il limite di € **1.000,00** sia le spese per l'esame di revisione sia, laddove l'esame di revisione non venga superato, le ulteriori spese per il riottenimento del documento di guida. La presente prestazione opera a condizione che l'associato al momento della sottoscrizione del modulo d'iscrizione abbia almeno 10 punti o che li abbia avuti, sempre in costanza della Prestazione, in momenti successivi alla sottoscrizione.

Errata Variazione dei punti: presentare ricorso avverso l'illegittima variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida.

Istanza per il dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale.

Consulenza telefonica : nell'ambito delle prestazioni previste, al **numero verde** :

**CONDIZIONE AGGIUNTIVA 1 "Infrazioni al Codice della Strada"**

La garanzia viene estesa ai casi di ritiro e/o sospensione della patente per violazioni di specifiche norme del Nuovo Codice della Strada (art. **142** (c.9-12) - **143** (c.12) - **145** (c.11) - **146** (c.3bis) - **147** (c.6) - **148** (c.16) - **149** (c.5) - **150** (c.5) - **172** (c.8-9) - **176** (c.22) - **186** (c.2)).

DOVE

Difesa penale: in tutta **Europa** e **Paesi del bacino del Mediterraneo**.

Violazioni al C.d.S e Sanzioni Amministrative Accessorie: in tutta **Europa**.

Diaria, Condizione Aggiuntiva 1: in tutta **Europa** e l'intera **Turchia**.

Indennità Autoscuola, Indennità Zero Punti, Errata variazione dei punti: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica San Marino.

MASSIMALE

€ **11.000,00** per singolo caso, senza limite annuo.

SOTTOLIMITE

€ **500,00** per Indennità Autoscuola

€ **1.000,00** per Indennità Zero Punti

DIARIA

per un massimo di **180 giorni**.

ridotta al 50% nell'ipotesi di inabilitazione alla guida avvenuta nei Paesi dell' Europa (Italia esclusa) e dell'intera Turchia, connesse a violazioni avvenute all'estero e assimilabili a quelle previste ai sensi della Prestazione;

ridotta del 30% nell'ipotesi di ritiro/revoca/sospensione comminate a **Neopatentati** (coloro ai quali rilasciata Patente di Guida da meno di 3 anni).

Condizioni Particolari – POLIZZA PATENTE PROTETTA

Art. 19 – Assicurati

Le garanzie previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate:

AD PERSONAM

All'Assicurato/Conducente identificato in polizza per i casi assicurativi connessi alla circolazione di qualsiasi veicolo.

Art. 20 – Prestazioni garantite

Le garanzie valgono in Italia, San Marino, Città del Vaticano per:

1. **Difesa Penale.** Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. **Violazioni al Codice della Strada.** Proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a cinque punti. La presente prestazione opera solo se sussistono fondate ragioni in diritto;
3. **Sanzioni Amministrative Accessorie.** Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada;
4. **Diaria.** Qualora il ritiro, la sospensione o la revoca della patente derivino da incidente stradale la Società corrisponderà al Contraente la diaria indicata in polizza per ogni giorno intero di effettivo divieto alla circolazione. In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta solo per il periodo di ritiro/sospensione conseguente a violazioni garantite in polizza, e non per l'eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida. Nel caso di revoca della patente la diaria verrà corrisposta per il tempo massimo previsto in polizza. E' compreso il caso della sospensione della patente a seguito di quanto previsto ai sensi dell'art. 149 comma 5 e dell'art. 150 comma 5 del Codice della Strada; se una delle collisioni è avvenuta antecedentemente alla data di efficacia della polizza, l'indennizzo convenuto viene ridotto del 50%.
5. **Indennità Autoscuola.** La Società rimborserà entro il limite di € 500,00 il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso;

ESTRATTO CONDIZIONI : PROTEZIONE LEGALE PATENTE

- 6. Indennità Zero Punti.** La Società garantirà entro il limite di € 1.000,00 il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida qualora l'Assicurato/Conducente, in costanza di polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio. La presente prestazione opera a condizione che l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di polizza. E' onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame;
- 7. Errata variazione dei punti.** Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.
- 8. ARAGTEL – Consulenza Telefonica**
L'Assicurato può usufruire del servizio di consulenza telefonica tramite il numero verde : 800.508.008

“ARAGTEL” è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per fornire, nell'ambito delle prestazioni garantite in polizza:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

Tutte le prestazioni di cui al presente art. 20 decorrono dalle ore 24 della data di efficacia della polizza, e valgono per violazioni del Codice della Strada commesse in costanza di polizza, salvo espressa deroga.

In caso di modifiche alle attuali norme di legge, al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento la Società si riserva il diritto di intervenire sulle Condizioni Particolari e aggiuntive 1 e 2 di polizza.

Art. 21 – Estensione territoriale

Le prestazioni garantite al precedente art. 20 sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo: punto 1 - Difesa Penale;
- Europa: per violazioni analoghe a quelle di cui al punto 2 - Violazioni al Codice della Strada, punto 3 - Sanzioni amministrative accessorie;
- Europa e Turchia: punto 4 - Diaria - Condizione Aggiuntiva 1 “Infrazioni al Codice della Strada” e Condizione Aggiuntiva 2 “Autotrasportatore”.

Per infrazioni commesse in un paese diverso da Italia, San Marino e Città del Vaticano la diaria sarà corrisposta al 50% rispetto a quella indicata in polizza.

L'Europa comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.

Art. 22 – Denuncia e gestione del caso assicurativo relativo alla Diaria

L'Assicurato deve dare notizia del provvedimento inibitorio a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società, nel termine massimo di 7 giorni dalla data di notifica dello stesso, allegandone relativa copia.

L'Assicurato deve dare avviso immediato alla Società dell'avvenuta restituzione della patente allegando la relativa documentazione.

L'indennizzo viene corrisposto al termine del periodo di interdizione ed al più tardi entro 15 giorni dalla presentazione di copia del verbale di restituzione del documento di guida. L'Assicurato ha facoltà di chiedere che l'indennità maturata a suo favore gli sia corrisposta alla fine di ciascun mese solare. Nel caso di revoca della patente, il pagamento dell'intero ammontare della diaria per il periodo convenuto, avviene con rateizzazione mensile. In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di inabilitazione alla guida la Società corrisponde agli aventi diritto le indennità maturate fino al giorno del decesso.

Il presente articolo 22 opera a parziale deroga degli art. 11 e 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione -Denuncia del caso Assicurativo e -Gestione del caso assicurativo.

Art. 23 – Indicizzazione

Alla presente polizza non viene applicato l'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 24 – Neopatentati

Limitazione valida solo nella formula “AD PERSONAM”. La diaria pattuita in polizza di cui all'art. 20 punto 4 è ridotta del 30% per coloro a cui sia stata rilasciata la patente di guida da meno di tre anni. La presente limitazione non si applica nel caso di interdizione alla guida in un Paese europeo (Italia esclusa) o in Turchia.

Art. 25 – Esclusioni Le prestazioni garantite non operano:

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;
- b) per fatti dolosi delle persone titolari delle patenti di guida assicurate o dei conducenti i veicoli assicurati;
- c) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- d) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato, se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, oppure non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/Conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere responsabile dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
- e) nei casi di violazione dell'art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), dell'art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) e dell'art. 189, comma 1 (Comportamento in caso di incidente) del Codice della Strada;
- f) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- g) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 20 delle presenti Condizioni Particolari di Polizza;
- h) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;
- i) se l'Assicurato ha subito un precedente provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente senza che la circostanza sia stata resa nota alla Società. La presente esclusione non opera qualora la polizza venga stipulata “SU TARGA”;
- l) limitatamente all'art. 20 punto 2 - Violazioni al Codice della Strada - e punto 3 - Sanzioni Amministrative Accessorie - per violazioni agli articoli 6, 10, 62, 164, 179 del Codice della Strada.

Condizione aggiuntiva 1 - “Infrazioni al Codice della Strada”

La presente condizione aggiuntiva opera in estensione a quanto previsto all'art. 20 - Prestazioni garantite - e art. 21 - Estensione territoriale - delle Condizioni Particolari di Polizza.

Le sotto elencate prestazioni di garanzia valgono a favore del Contraente/Azienda indicato in polizza contro il pregiudizio economico derivante da provvedimenti di ritiro, sospensione o interdizione alla guida avvenuti in Europa o in Turchia subiti dai propri dipendenti iscritti nel libro matricola e/o agenti di commercio in regola con la vigente normativa, per violazioni commesse durante il periodo di efficacia della polizza. Qualora il Contraente sia costituito in forma societaria, le garanzie operano anche nel caso di provvedimenti adottati nei confronti di soci ed amministratori che prestano attività continuativa all'interno della stessa.

Nel caso in cui il ritiro, la sospensione della patente di guida o l'interdizione alla guida in Europa o in Turchia avvengano a seguito della violazione delle norme previste ai sotto indicati articoli del Codice della Strada o, per l'Europa o Turchia per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di tali articoli, sono garantite:

- **opposizione o ricorso**, previsti obbligatoriamente quale presupposto per l'operatività di tutte le prestazioni della presente condizione aggiuntiva, avverso il provvedimento di ritiro, sospensione della patente di guida o avverso il provvedimento di interdizione alla guida in Europa o in Turchia;
- il pagamento al Contraente/Azienda della diaria convenuta in polizza per le violazioni del Codice della Strada di cui:

Art. 142	comma	9 e 12	Limiti di velocità;
Art. 143	comma	12	Posizione dei veicoli sulla carreggiata;
Art. 145	comma	11	Precedenza;
Art. 146	comma	3 bis	Violazione della segnaletica stradale;
Art. 147	comma	6	Comportamento ai passaggi a livello;
Art. 148	comma	16	Sorpasso;
Art. 149	comma	5	Distanza di sicurezza tra veicoli;
Art. 150	comma	5	Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna;
Art. 172	comma	8 e 9	Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta;
Art. 176	comma	22	Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali;
Art. 186	comma	2	Guida sotto l'influenza dell'alcool (in deroga all'art. 25 – Esclusioni – lettera e).

Nel caso di interdizione alla guida comminata da un'Autorità di un paese europeo (Italia esclusa) o della Turchia per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di cui agli articoli sopra indicati, la diaria viene corrisposta al 50% rispetto a quella convenuta in polizza. In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta solo per il periodo di ritiro/sospensione conseguente a violazioni garantite in polizza, e non per l'eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida.

In deroga all'art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Condizioni Generali di Assicurazione nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente sia prevista al verificarsi di più infrazioni, quando una di queste sia stata commessa antecedentemente alla data di efficacia della polizza e/o alla guida di veicoli diversi da quello identificato in polizza, la diaria viene corrisposta al 50%. Le altre prestazioni valgono per i casi assicurativi derivati da violazioni commesse durante il periodo di efficacia del contratto. Quando la medesima prestazione è prevista più volte all'interno della polizza si considera in copertura solo nella formulazione più favorevole all'Assicurato.